



Regione Umbria

Consiglio Regionale



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Comitato regionale per le comunicazioni

IX LEGISLATURA

PROVVEDIMENTO del Dirigente del Comitato regionale per le Comunicazioni

N. 22 del 24 maggio 2011

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SOLAZZI xxxx
contro TELECOM ITALIA xxx.



Comitato regionale per le comunicazioni

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

VISTA la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 (Prime norme sul procedimento amministrativo);

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTE la legge regione dell'Umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante "norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni" e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante "regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni";


VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"(di seguito Regolamento);

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ;

VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.278/04/CSP del 10 dicembre 2004 "Approvazione della direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249";

VISTA l'istanza depositata in data 10 novembre 2010, prot. n. 6008, con la quale la signora xxxxxxxxx Solazzi, corrente in xxxxxxxxxxxx, ha richiesto al CO.RE.COM. Umbria di definire la



Comitato regionale per le comunicazioni

controversia nei confronti dell'operatore TELECOM ITALIA xxxx, ai sensi del Capo III del Regolamento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot.n.6048 del 22 novembre 2010 con la quale, tra l'altro, sono stati assegnati alle parti i termini istruttori di cui all'art. 16, comma 2, del Regolamento;

VISTE le memorie ed i documenti depositati dalle parti nel rispetto dei predetti termini assegnati;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 05 gennaio 2011 con la quale viene segnalata la necessità di acquisire un Atto d'Indirizzo da parte dell'AGCOM ai sensi dell'art.22, comma 4 bis del Regolamento;

VISTO il verbale della seduta del 10 gennaio 2011 con il quale il Comitato di questo Co.re.com. ha preso atto della necessità di acquisire detto Atto d'Indirizzo;

VISTO il provvedimento di sospensione del procedimento datato 19 gennaio 2011, comunicato alle parti con nota prot.n.283 del 21 gennaio 2011 inviata e ricevuta in pari data;

VISTA la richiesta d'Atto d'Indirizzo di cui alla nota prot.n.282 del 21 gennaio 2011;

VISTA la Delibera n.32/11/CIR con la quale l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nella seduta del 06 aprile 2011 ha ritenuto che il sindacato dell'Autorità non può investire aspetti del rapporto contrattuale che non attengono nemmeno indirettamente alla fornitura del servizio di comunicazione elettronica, ma che concernono aspetti di natura tributaria, quali quelli relativi all'assoggettamento all'aliquota iva delle somme imputate a titolo di spese di spedizione fatture. Il computo della base imponibile dell'aliquota iva è disciplinato direttamente ed in via esclusiva dal Legislatore; alcun riferimento a tale profilo è invece rinvenibile nella normativa di settore dell'Autorità, né nelle condizioni generali di abbonamento applicate dall'operatore nell'erogazione del servizio di comunicazioni elettroniche. Ne consegue, pertanto, che una pronuncia decisoria in ordine all'an debeatur per determinare se e a che titolo l'imposta è dovuta potrà intervenire solo da parte della competente autorità giudiziaria;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento datata 20 maggio 2011;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 22, comma 4 bis del Regolamento, il CO.Re.Com è tenuto ad uniformarsi all'Atto d'Indirizzo di cui alla sopra indicata Delibera Agcom n.32/11/CIR;

D E TERMINA

l'istanza prot. n. 6008 depositata in data 10 novembre 2010 dalla signora xxxxxx Solazzi corrente in xxxxxxxxxx contro Telecom Italia xxxxx è **inammissibile**.

Ai sensi dell'art.20, 2° comma del Regolamento il procedimento viene archiviato.

Salvo il diritto dell'utente di adire l'Autorità giudiziaria competente.

In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259.



Comitato regionale per le comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

Perugia, 24 maggio 2011

Il Dirigente
Dott.ssa Simonetta Silvestri